

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 247-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta del 12 marzo 1959*

*modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,
cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1959*

(V. Stampato n. 972)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 28 DICEMBRE 1959

Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Agli articoli 3, 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, alle parole: « si procede secondo il criterio stabi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *soppresso;*

lito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 », sono sostituite le seguenti: « si procede secondo il criterio stabilito dal quart'ultimo comma del presente articolo »;

b) nell'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « è soppressa », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

c) al testo dell'articolo 9 è anteposto il seguente comma: « Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: « Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

d) nell'articolo 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1° gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».

a) nell'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « è soppressa », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

b) al testo dell'articolo 9 è anteposto il seguente comma: « Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: « Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

c) nell'articolo 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1° gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».